


N. 01403/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00769/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 769 del 2014, proposto da:

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo  
Mazziotti e Alberto Cappellaro, con domicilio eletto presso avv.  
Riccardo Mazziotti in Salerno, via Sciaraffa, 9;

*contro*

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge  
dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio  
Emanuele n.58;

*per l'ottemperanza*

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3086/2013 resa dal Tribunale  
di Salerno-sez.lavoro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22, co. 8, del d.lgs. 30.06.2003 n. 196;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

che con sentenza n. 3086/2013 emessa in data 20 giugno 2013 nella causa tra l'odierno ricorrente e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, spedita in forma esecutiva il 24 giugno 2013 e così notificata il 27 giugno e il 18 settembre 2013, il Tribunale di Salerno, sezione lavoro:

- *“dichiara il diritto del ricorrente alla rivalutazione annua, per intero, dell'indennizzo liquidato ai sensi della l. n. 210/1992, sulla base del tasso di inflazione programmato, anche nella componente di cui al secondo comma dell'art. 2 l. n. 210/1992”;*
- *“condanna il Ministero convenuto alla rivalutazione annua per intero dei ratei liquidati al ricorrente dall'1.4.1995 fino al 31.12.2011, oltre interessi legali sui ratei ex art. 442 c.p.c. e 16 co. 6 l. n. 412/1991”;*
- *“compensa fra le parti le spese del giudizio”;*

che, passata in cosa giudicata la suddetta pronunzia giurisdizionale, come certificato dal Tribunale di Salerno in data 20 marzo 2014, il ricorrente instaurava dinanzi a questo Tribunale giudizio di ottemperanza con ricorso notificato il 3 aprile 2014 e depositato il successivo 10 aprile per ottenere:

- l'esecuzione della sentenza n. 3086/2013 del Tribunale di Salerno;
- la nomina di un Commissario *ad acta* che provveda in caso di ulteriore inottemperanza ;

- la condanna del Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, stante l'idoneità del titolo giudiziale alla esecuzione e perdurando l'inerzia dell'Amministrazione:

1. di dover ordinare al Ministero della salute di dare puntuale ed esaustiva esecuzione alla sentenza n. 3086/2013 del Tribunale di Salerno entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione;

2. di dover nominare il Prefetto di Salerno, o un suo delegato, Commissario *ad acta*, perché provveda, in caso di perdurante inerzia, su istanza del ricorrente, entro i successivi trenta giorni a tutti gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, ponendo le relative spese a carico del Ministero della salute, dietro presentazione di nota e sulla base dell'effettiva attività svolta;

3. di dover condannare il Ministero della salute, in conformità alla regola della soccombenza, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 769/2014, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

- ordina al Ministero della salute di eseguire la sentenza n. 3086/2013 del Tribunale di Salerno, provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme di denaro nella stessa sentenza specificate, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di

ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione;

- nomina Commissario *ad acta*, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Salerno, o un suo delegato, perché provveda, su istanza del ricorrente ed entro i successivi trenta giorni, a tutti gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, ponendo le relative spese a carico del Ministero della salute, dietro presentazione di nota e sulla base dell'effettiva attività svolta;
- condanna il Ministero della salute al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, complessivamente liquidate in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF

Francesco Gaudieri, Consigliere

Valeria Ianniello, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)